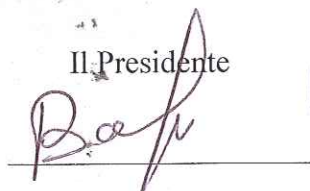


L'anno duemilaventidue addì diciannove del mese di ottobre alle ore quindici nella sede dell'A.V.S.A. posta in Riolutato Via Castello, 12/b si è riunita in prima convocazione l'Assemblea straordinaria dei Soci per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno come da avviso di convocazione del ventiquattro settembre u.s..

Poiché alle ore sedici è presente il solo Presidente ed il Segretario si prende atto della mancanza del numero legale e si aggiorna la seduta alla seconda convocazione prevista per domani venti ottobre alle ore venti e trenta.

Il Presidente



Il Segretario



L'anno duemilaventidue addì venti del mese di ottobre alle ore venti e trenta si è riunita, in seconda convocazione, presso la sede dell'A.V.S.A. posta in Riolutato Via Castello, 12/b, l'Assemblea straordinaria dei Soci per discutere sugli argomenti posti all'ordine del giorno come da convocazione del ventiquattro settembre u.s..

All'appello risultano presenti i Soci: Borresi Franco, Masetti Lorella, Rasponi Tesauero, Valentini Paola, Migliori Livio, Cabonargi Giorgio, Piacentini Giampiero, Piacentini Debora, Freschi Donatella, Migliori Manuela e Nicioli Ivo.

Il Presidente, verificato il rispetto del quorum di validità della seduta, invita ai sensi dello Statuto vigente a procedere alla nomina di due scrutatori che vengono a scrutinio palese per alzata di mano nominati all'unanimità nelle persone di Valentini Paola e Nicioli Ivo.

Esaurita questa prima fase prodromica procede all'illustrazione dell'unico punto posto all'ordine del giorno: modifica statuto dell'Associazione.

Dopo avere introdotto l'argomento passa la parola al Segretario Sig. Livio Migliori per l'illustrazione dettagliata dell'argomento posto all'ordine del giorno. Il Segretario ricorda che l'Assemblea dei Soci ha approvato il venticinque novembre duemiladiciotto il nuovo statuto in conformità alle nuove disposizioni dettate dalla riforma della normativa inerente il terzo settore. Ai sensi di tale normativa lo statuto è stato trasmesso alla Regione Emilia Romagna al fine di perfezionare l'iscrizione dell'Associazione nel nuovo registro unico nazionale del terzo settore. La Regione con propria nota ha rilevato l'incompatibilità della norma dell'art. 26 dove prevede, in caso di vacanza, la cooptazione dei componenti del Consiglio Direttivo e ne chiede pertanto la modifica.

Il Segretario propone, pertanto, di procedere alla modifica del secondo comma dell'art. 26 del vigente Statuto come segue: "Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, si procederà, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla vacanza, alla convocazione dell'Assemblea dei Soci che provvederà all'elezione del componente o dei componenti mancanti".

Il Segretario rileva, inoltre, che nel vigente Statuto è inserito alla lettera d del comma secondo dell'art. 22 il rinvio all'art. 34 mentre in realtà è l'art. 35. Propone pertanto di cogliere l'occasione per procedere alla sua rettifica.

Terminata l'esposizione e verificato se vi fossero osservazioni o richieste di chiarimenti il Presidente preso atto che nessuno ha richiesto la parola procede a porre in approvazione lo statuto con le correzioni sopra indicate. La votazione espressa a scrutinio palese per alzata di mano dagli undici Soci presenti e votanti e verificata dagli scrutatori nominati all'inizio della seduta approva, nel rispetto dei quorum richiesti dal vigente statuto, all'unanimità lo statuto dell'A.V.S.A. composto



FACCIATA NON UTILIZZATA



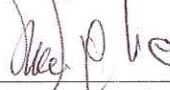
da n° 36 (trentasei) articoli nel testo corretto e rettificato che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il Presidente prende atto dell'avvenuta evasione dell'unico punto posto all'ordine del giorno e alle ore ventuno e trentacinque dichiara terminata l'Assemblea dei Soci.

Il Presidente



Il Segretario



AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Modena

Ufficio Territoriale di Modena

Sez. Stacc. di Pavullo n/F

Registrato il 7/12/2022

N° 6563 Atti Privati Serie 2

€ ATTO ESANTE

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Dott. CARLO CICCARELLI

IL FUNZIONARIO DELEGATO
WANDA RABACCHI





FACCIATA NON UTILIZZATA



STATUTO

Titolo I – Principi generali

Art.1 – Denominazione, sede e emblema

1. È costituita l'Associazione denominata Pubblica Assistenza AVSA (Associazione Volontaria Servizio Ambulanza), organizzazione di volontariato (ODV) con sede in Riolunato.
2. L'emblema dell'Associazione è costituito da una bandiera a cinque strisce verticali di uguale dimensione tre di colore azzurro e due di colore bianco alternate.

Art. 2 – Principi associativi fondamentali

1. L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della Comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore;
2. L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività previste nell'art. 4 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati;
3. L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sull'attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto ed esclusivamente per soli fini di solidarietà sociale;
4. L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi ed alla generalità della popolazione.

Art. 3 - Scopi associativi

1. L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini.
2. A tali fini l'Associazione assume, in particolare, il compito di:
 - a. Promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;
 - b. Promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
 - c. Contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
 - d. Favorire lo sviluppo della Comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;
 - e. Contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione e alle attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;
 - f. organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile e della disabilità;
 - g. assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;
 - h. collaborare con enti pubblici e privati e con le altre Associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il proseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente Statuto.

Beke
Riolunato

FACCIATA NON UTILIZZATA



Art. 4 - Attività

1. Per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 3 essa svolge quale attività principale il servizio di soccorso mediante autoambulanza o altro mezzo di soccorso e trasporto di ammalati ed infermi, ed esemplificativamente, può svolgere anche le seguenti attività:

- a. Interventi e prestazioni sanitarie;
- b. Servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;
- c. Servizi di trasporto sociosanitario a mezzo di autoambulanza;
- d. Gestione di servizi sociali, sociosanitari o assistenziali;
- e. Servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;
- f. Promuovere ed organizzare la donazione del sangue e di organi;
- g. Promuovere e gestire iniziative di formazione e informazione sanitaria;
- h. Promuovere e gestire iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private ed Istituzioni Pubbliche;
- i. Organizzare e gestire iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente;
- j. Promuovere attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di attività di interesse generale, nonché di tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e valorizzazione del patrimonio documentale;
- k. Promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
- l. Organizzare forme di intervento istitutive di servizi conseguenti a quanto indicato al precedente punto;
- m. Promuovere ed organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore, istituendo anche specifici servizi;
- n. Organizzare e gestire servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a cittadini anziani, disabili e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;
- o. Organizzare e gestire iniziative di studio e di informazione in attuazione dei fini del presente Statuto anche mediante pubblicazioni periodiche;
- p. Promuovere, organizzare e gestire attività di collaborazione ed accoglienza internazionale;
- q. Promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- r. Assistenza, promozione e sostegno dei diritti dell'infanzia;
- s. Attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali;
- t. Attività diverse, di carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale sopra indicate, secondo criteri e limiti stabiliti dalla normativa di settore.

Art. 5 – Volontariato e lavoro retribuito

1. L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale, volontario e gratuito dei propri aderenti;
2. Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività che si vuole svolgere. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per



FACCIATA NON UTILIZZATA



cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalla normativa al momento vigente per le organizzazioni di volontariato.

Titolo II – Soci

Art. 6 - Requisiti

1. Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividano le finalità dell'Associazione e che si impegnino a rispettarne lo statuto e il regolamento;
2. Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'Associazione e che sottoscrivono la quota associativa nella misura fissata dall'Assemblea ed entro i termini fissati annualmente dal Consiglio direttivo;
3. Sono soci volontari i soci ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione, di età non inferiore ad anni 14. I minori d'età possono essere ammessi quali soci o volontari dell'Associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale;
4. I Soci iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti. I Soci di età inferiore ai diciotto anni esercitano i propri diritti ed adempiono i propri doveri associativi a mezzo del loro rappresentante legale;
5. Fatto salvo il diritto di recesso, è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

Art. 7 - Diritti

1. I soci hanno diritto di:
 - a. partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti associativi;
 - b. eleggere le cariche sociali ed esservi eletti;
 - c. chiedere la convocazione dell'assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;
 - d. formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente Statuto;
 - e. essere informati sull'attività associativa.

Art. 8 - Doveri

1. I doveri dei soci sono:
 - a. rispettare lo Statuto, i regolamenti e i deliberati degli organi associativi;
 - b. essere in regola con il versamento della quota associativa;
 - c. non compiere atti incompatibili con gli interessi e l'immagine della Associazione;
 - d. impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 9 - Incompatibilità

1. Non possono essere soci coloro che svolgono in proprio le stesse attività svolte dall'Associazione e coloro che intrattengono con essa rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.

Art. 10 – Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde:

B. ...

...



PACCIATA NON UTILIZZATA



- a. per morosità, qualora non venga corrisposta la quota associativa nei termini fissati dal Consiglio Direttivo e non sia stata versata nemmeno dopo la comunicazione di invito al versamento;
 - b. per decadenza, secondo quanto previsto al precedente art. 9;
 - c. per esclusione, comminata dal Consiglio Direttivo, per violazione di una o più disposizioni del presente Statuto;
 - d. per dimissioni, a seguito di recesso comunicato per iscritto all'Associazione. Il Socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.
2. Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui al punto 1, lettere b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive;
3. Contro i provvedimenti di cui al punto 1, lettere b) e c), il socio può ricorrere al Collegio dei probiviri entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
4. I provvedimenti di cui al punto 1, lettere b) e c), sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente. Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine fissato dal sollecito di pagamento. Le dimissioni sono efficaci dal momento in cui l'Associazione riceve la relativa comunicazione.

Titolo III – Entrate e patrimonio

Art.11 – Scritture contabili e bilancio

1. L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie ai fini della redazione del bilancio;
2. Il bilancio d'esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse di cui alla lettera t dell'art. 4 del presente statuto;
3. Qualora le entrate dell'Associazione risultino inferiori alla soglia al momento indicata per gli enti del terzo settore è facoltà rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto di cassa. In tal caso l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui alla lettera t del precedente art. 4 con un'annotazione al bilancio;
4. L'Associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno;
5. Il Bilancio viene depositato nelle forme, tempi e modi fissati dalla vigente normativa del Terzo settore;

Art. 12 – Esercizio finanziario ed entrate

1. L'esercizio sociale ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno;
2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:
 - a. dalle quote degli aderenti;
 - b. da contributi di privati, anche a seguito di atti di liberalità inter vivos e mortis causa;
 - c. da rimborsi derivanti da convenzioni;
 - d. da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e/o progetti;
 - e. da rendite patrimoniali e finanziarie;
 - f. da attività di raccolta fondi;

Bull
Me



FACCIATA NON UTILIZZATA



- g. da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
- h. da rimborsi derivanti da attività statutarie;
- i. da proventi derivanti dalle attività diverse di cui alla lettera t del precedente art. 4.

Art.13 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione comprensivo delle entrate di cui al precedente articolo è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie nel perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi o capitale durante la vita dell'Associazione salvo che non sia prevista per legge. Utili e avanzi di gestione vengono impiegati per la realizzazione delle attività statutarie e di quelle ad esse direttamente connesse.

Titolo IV – Organi

Art.14 - Organi

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a. l'Assemblea dei Soci;
 - b. il Consiglio direttivo;
 - c. il Presidente;
 - d. il Collegio dei revisori che opera anche quale organo di controllo interno nel caso in cui la nomina di quest'ultimo sia imposta dalla normativa del terzo settore;
 - e. il Revisore legale qualora la sua norma sia imposta dalla normativa sul terzo settore;
 - f. il Collegio dei probiviri.
2. Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con l'Associazione;
3. Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso di spese effettivamente sostenute e documentate nei limiti previsti dalla legge e dai regolamenti dell'Associazione.

Art.15 - Assemblea

1. L'assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai soci dell'Associazione;
2. Le deliberazioni dell'assemblea validamente assunte obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

Art. 16 - Convocazione

1. L'assemblea dei soci è convocata dal Presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale;
2. L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione;
3. L'assemblea deve essere convocata nel territorio del comune in cui l'Associazione ha sede.

Art. 17 – Tempi e scopi della convocazione

1. L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di maggio per l'approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto di gestione, corredato di relazione sulla gestione e per gli altri adempimenti di propria competenza;

Barry
APPROVATO

FACCIATA NON UTILIZZATA

Procedimento di emissione
Dichiarazione

2. Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto;
3. L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza nonché su richiesta del Consiglio direttivo o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

Art. 18 – Quorum costitutivi

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando è presente la metà più uno degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti;
2. L'assemblea straordinaria dei soci è validamente costituita, in prima ed in seconda convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto;
3. Qualora non sussistano le condizioni di cui al comma precedente sono approvate quelle proposte che ottengono il consenso di almeno i tre quarti dei presenti qualunque ne sia il numero;
4. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 19 - Adempimenti

1. In apertura dei propri lavori, l'assemblea, presieduta dal Presidente dell'Associazione o, occorrendo, dal Vicepresidente, nomina almeno due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda;
2. Delle riunioni dell'assemblea il segretario dell'Associazione redige verbale, da trascrivere in apposito libro e da sottoscrivere dal Presidente e dal segretario stesso.

Art. 20 – Validità delle deliberazioni

1. L'assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Delibera con il voto segreto per l'elezione degli organi associativi o quando la deliberazione riguarda singole persone;
2. Risultano approvate quelle deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei presenti, salvo quanto stabilito al punto 5 del presente articolo;
3. Qualora nel voto a scrutinio segreto le proposte ottengano la parità dei consensi, queste si intendono respinte salvo ove sia diversamente disposto;
4. Nelle elezioni delle cariche sociali qualora due o più candidati ottengano la parità dei consensi, risultano eletti fino alla concorrenza dei posti disponibili i più anziani di età;
5. Nell'elezione del Consiglio direttivo risulteranno eletti, nei limiti dei seggi disponibili, tutti coloro che avranno ottenuto voti pari ad almeno un sesto dei votanti;
6. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative a modifiche dello Statuto sociale ed a variazione della sede legale sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti con diritto al voto; le deliberazioni relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei quattro quinti degli aventi diritto al voto.

Art. 21 – Intervento e rappresentanza

1. I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altro socio a mezzo di delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Lo stesso socio non può essere portatore di più di due deleghe;
2. Le riunioni dell'assemblea sono di regola pubbliche. Il Presidente decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno e comunque quando si deliberi su fatti personali;
3. È facoltà del Presidente consentire ai non soci di prendere la parola.





FACCIATA NON UTILIZZATA



Art.22 - Competenze

1. L'assemblea ordinaria:

- a. approva il bilancio consuntivo o rendiconto chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente e quello preventivo;
- b. approva le note e le relazioni al Bilancio del Consiglio direttivo;
- c. determina l'importo annuale delle quote associative;
- d. definisce le linee programmatiche della Associazione;
- e. approva il regolamento generale della Associazione e le sue modifiche;
- f. approva i regolamenti di funzionamento dei servizi dell'Associazione e le loro modifiche;
- g. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- h. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo nei casi in cui la loro nomina sia obbligatoria per legge;
- i. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;
- j. delibera sulla esclusione degli associati;
- k. delibera sulle istanze di ammissione all'associazione rigettate dal Consiglio Direttivo;
- l. delibera sull'istituzione di sezioni dell'Associazione;
- m. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'assemblea straordinaria delibera:

- a. sulle modifiche dello Statuto sociale;
- b. sulla variazione della sede legale;
- c. sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- d. sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'art. 35.

Art.23 – Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto, in numero dispari, da un minimo di 5 ad un massimo di 7 componenti, compreso il Presidente, nei limiti deliberati dall'Assemblea.
2. Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dall'art. 2382 del codice civile e dall'eventuale codice etico approvato dall'Associazione;
3. Il Consiglio direttivo, nella sua prima riunione, elegge al proprio interno il Presidente, un Vicepresidente che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il segretario ed il tesoriere, può nominare altri direttori con riferimento a specifici settori di attività dell'Associazione;
4. Il Consiglio nomina inoltre un direttore sanitario, iscritto all'Ordine dei medici, scegliendolo anche fra i non soci, nella sola ipotesi in cui, fra i consiglieri eletti dall'Assemblea non vi sia socio che sia in possesso di tale requisito;
5. Le funzioni del segretario, del tesoriere e del direttore sanitario sono determinate nel regolamento generale dell'Associazione;
6. Il Consiglio direttivo si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno;
7. Le riunioni del Consiglio direttivo sono convocate dal Presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione telefonica e con preavviso inferiore in caso di urgenza e necessità;

Beuf
More

FACCIATA NON UTILIZZATA

Provinciale di Modena

8. L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale;
9. Delle riunioni del Consiglio direttivo viene redatto un verbale a cura del segretario, da trascrivere in apposito libro.

Art.24 – Costituzione e voto

1. Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide in presenza della maggioranza dei suoi componenti;
2. Il Consiglio direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando la deliberazione riguarda singole persone;
3. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente;
4. Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse;
5. Il direttore sanitario, quando non sia consigliere eletto dall'assemblea, partecipa alle riunioni del Consiglio medesimo senza diritto di voto, ed ha facoltà di proposta e di parola;
6. Nelle materie di competenza del direttore sanitario per disposizioni di legge o attuative, il Consiglio direttivo delibera previa acquisizione del suo parere obbligatorio e vincolante.

Art. 25 - Competenze

1. Il Consiglio direttivo:
 - a. predispone le proposte da presentare all'assemblea;
 - b. esegue i deliberati dell'assemblea;
 - c. delibera la stipula di contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
 - d. delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri Enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;
 - e. delibera l'ammissione di nuovi soci entro sessanta giorni dalla richiesta. L'eventuale delibera di rigetto viene emessa in forma motivata. L'esame delle domande di ammissione è sospeso nei tre mesi antecedenti il giorno stabilito per l'assemblea elettiva;
 - f. adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio;
 - g. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti consentiti dal presente Statuto e dalla vigente normativa;
 - h. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione.

Art. 26 – Vacanza di componenti e decadenza degli organi

1. Qualora il Consiglio direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà, nel rispetto di quanto stabilito al 5° comma dell'art. 20 del presente statuto, l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti e il neo eletto resterà in carica fino alla scadenza degli altri consiglieri;
2. Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, si procederà, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla vacanza, alla convocazione dell'Assemblea dei Soci che provvederà all'elezione del componente o dei componenti mancanti;
3. Il Consiglio direttivo decade in caso di vacanza contemporanea della maggioranza dei componenti senza che siano intervenute le nomine sostitutive da parte dell'Assemblea;
4. La decadenza del Consiglio direttivo comporta anche quella del Presidente, del Collegio dei revisori e del Collegio dei probiviri;

Barb
Marino

FACCIATA NON UTILIZZATA



5. Nel caso di decadenza degli organi associativi, il Presidente dell'Associazione provvede entro i successivi trenta giorni alla convocazione dell'assemblea per la ricostituzione degli organi medesimi.

Art. 27 - Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive;
2. Il Presidente sottoscrive gli atti e i contratti stipulati dall'Associazione;
3. Il Presidente può delegare in parte o interamente i propri poteri al Vicepresidente o ad altro componente del Consiglio stesso.

Art. 28 – Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri, dura in carica fino alla scadenza per qualunque motivo del Consiglio direttivo e i suoi componenti, che possono essere eletti fra non soci sono rieleggibili. In caso di assenza o impedimento il revisore viene sostituito dal primo dei non eletti;
2. Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'assemblea il Collegio dei revisori elegge al proprio interno il Presidente e stabilisce le modalità del suo funzionamento;
3. Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

Art. 29 - Competenze

1. Il Collegio dei revisori, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione;
2. Verifica altresì il bilancio consuntivo o rendiconto, predisposto dal Consiglio direttivo, redigendo una relazione da presentare all'assemblea dei soci.
3. Il Collegio dei revisori dei conti opera anche quale organo di controllo ai sensi dell'art. 30 del Codice del terzo settore e s.m. ed i., qualora la nomina di tale organo sia per legge obbligatoria. In quest'ultimo caso, il Collegio dei revisori deve essere composto nel rispetto della vigente normativa.

Art. 30 – Collegio dei probiviri

1. Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri, eletti fra i soci, dura in carica fino alla scadenza per qualunque motivo del Consiglio direttivo. I suoi componenti sono rieleggibili;
2. Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell'assemblea, elegge al proprio interno il Presidente;
3. Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere su apposito libro.

Art. 31 - Competenze

1. Il Collegio dei probiviri delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal Consiglio direttivo ai sensi delle norme del presente Statuto;
2. Decide altresì sulle controversie insorte tra gli organi dell'Associazione, tra i soci e fra i soci e l'Associazione, e procede, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti;
3. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione e sono inappellabili.

Art. 32 Libri sociali obbligatori

L'associazione deve tenere:

- a) Il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale anche ai fini della copertura assicurativa obbligatoria;
- b) Il libro degli associati;



FACCIATA NON UTILIZZATA



- c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
 - d) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.
2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al consiglio direttivo il quale rilascia il consenso entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza. Il consenso si intende rilasciato ove nello stesso termine il consiglio non si sia pronunciato.

Titolo V – Norme finali

Art. 33 - Sezioni

1. Qualora per decisione dell'assemblea vengano istituite una o più sezioni dell'Associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.

Art. 34 - Regolamenti

1. Il regolamento generale, approvato dall'assemblea in sede ordinaria:
- a. stabilisce forme di partecipazione consultiva alle riunioni del Consiglio direttivo;
 - b. individua le modalità di informazione ai soci delle attività associative e disciplina il diritto di accesso ai libri sociali;
 - c. determina le competenze del segretario, del tesoriere, del direttore sanitario, degli altri direttori eventualmente nominati in relazione a specifici settori di intervento dell'Associazione;
 - d. regola ogni altra materia in attuazione del presente Statuto.
2. In relazione agli specifici settori di intervento dell'Associazione, l'assemblea può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.

Art. 35 – Scioglimento dell'Associazione

1. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. In caso di estinzione o scioglimento ed indipendentemente dalla propria forma giuridica, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato, presenti sul territorio ove ha svolto l'attività l'Associazione, operanti in identico o analogo settore.

Art. 36 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti applicativi da esso previsti e le disposizioni di legge vigenti in materia.



FACCIATA NON UTILIZZATA